

PER UN NUOVO STATUTO DELLA PRATICA FORENSE

SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI
CORSI DI FORMAZIONE E SULLA
RIFORMA DELL'ESAME DI STATO

**XXV CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO AIGA
2019 MESSINA 17, 18 E 19 OTTOBRE 2019**

***PRESENTATA DA: LORENZO SANTANIELLO – PRESIDENTE
DELLA CONSULTA DEI PRATICANTI DI AIGA BERGAMO E
FEDERICA OLDANI VICE PRESIDENTE CONSULTA DEI
PRATICANTI DI AIGA BERGAMO, CON IL SOSTEGNO DELLE
CONSULTE DEI PRATICANTI DI NOVARA E VIBO VALENTIA E
DEI RISPETTIVI DELEGATI***



OBIETTIVI

- I. Abrogazione dell'art. 43, comma 2 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, come attuato dal Decreto ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, nella parte in cui all'art. 3 disciplina i *Contenuti del corso di formazione*, come un'impropria duplicazione teorica del percorso universitario, strutturato in approfondimenti frontali suddivisi per materia;
- II. Riorganizzazione del corso di formazione secondo un taglio prettamente "pratico", sull'esempio dei Corsi speciali in preparazione all'esame di Stato, con approfondimenti calibrati sulla metodologia di stesura della prova scritta;
- III. Abolizione dell'art. 6, comma 1 del Decreto ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, laddove prevede la corresponsione di una quota di iscrizione da parte del Praticante, in quanto palesemente iniquo alla luce dell'art. 41, comma 11 della Legge Professionale che statuisce la possibilità riconoscimento di un'indennità al Praticante «*decorso il primo semestre*» di Tirocinio Professionale;
- IV. Abrogazione dell'art. 46, comma 1 della Legge Professionale, nella parte in cui struttura la prova scritta dell'Esame di Stato in tre prove, prevedendo la redazione di due pareri in materia penale e civile oltre all'atto giuridico a scelta, pur prevedendo al comma 7 - come modificato dal Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 n. 48 - che «*le prove scritte si svolgono con il solo ausilio del testi di legge senza commenti e citazioni*».

PREMESSA

- Come è noto, il Consiglio di Stato - con Parere del 12 ottobre 2018 n. 2333 - dopo essersi espresso favorevolmente all'impianto della disciplina dei corsi di formazione di cui al Decreto ministeriale n. 17/2018, ha previsto altresì lo slittamento di dette modifiche alla Legge Professionale a far data dal 31 marzo 2020.

Il differimento è direttamente collegato a quello previsto dal Decreto Milleproroghe n. 91/2018 che ha comportato l'applicazione del divieto di utilizzo dei codici commentati con giurisprudenza, a decorrere dalla Sessione 2020/2021.

- Ne deriva che l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione previsto dall'art. 43, comma 2 della Legge Professionale riguarderà tutti i praticanti che si iscriveranno al Registro Speciale tenuto presso gli Albi degli Ordini degli Avvocati a partire dal 31 marzo p.v.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 del D.M. del 9 febbraio 2018 n. 17, «*I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare*

nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato».

- La durata minima dei corsi di formazione è determinata per un minimo di centosessanta ore da svolgersi nei diciotto mesi del Tirocinio, con l'obbligo di frequenza per l'80% e eventuali lezioni on-line limitate ad un totale di cinquanta ore.

- Secondo quanto previsto art. 6, comma 1 del Decreto ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17 «*I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti*»; tali costi ricadrebbero interamente sul Tirocinante che, secondo quanto previsto dalla Legge Professionale, potrà beneficiare di un rimborso spese solo successivamente al primo semestre di pratica ai sensi dell'art. 41, comma 11 della Legge Professionale.

- Queste disposizioni, unitamente alla previsione delle varie modalità alternative allo svolgimento del periodo di Tirocinio presso lo studio professionale di un Avvocato di cui all'art. 41 Legge n. 247/2012, valgono a determinare un progressivo allontanamento dal concetto di *Pratica* intesa come vero e proprio "addestramento" del Laureato in Giurisprudenza, prediligendo al contrario una duplicazione innaturale del corso di studi, associata alla reiterazione del metodo della lezione frontale, a discapito dell'apprendimento effettuato "sul campo", non meramente finalizzato al superamento dell'Esame di Abilitazione.

- L'eliminazione del codice commentato quale supporto per la redazione delle tre prove scritte dell'Esame di Stato, che pure mantiene la configurazione del tutto anacronistica "due pareri e un atto", rischia di rappresentare un aggravio insostenibile per i Dottori che vi si cimenteranno a partire dalla sessione 2020/2021, a maggior ragione per coloro che, non superando la prossima sessione di scritti, si trovassero a dover affrontare le nuove prove senza parallelamente poter "beneficiare" della stessa durata dei Corsi di Formazione di cui beneficerebbero gli iscritti al Registro Speciale a partire dal 31 marzo 2020.

CORSI DI FORMAZIONE DAL TAGLIO PRATICO: PER EVITARE UN'INUTILE DUPLICAZIONE DEL PERCORSO UNIVERSITARIO

Così come previsti in concreto dal Decreto ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, i corsi di formazione di cui all'art. 43, comma 2 della Legge Professionale rappresentano un'inutile duplicazione di quanto svolto durante gli studi universitari. L'art. 3, comma 2 del summenzionato decreto, in particolare, descrive approfondimenti suddivisi per materia da svolgersi nel corso di lezioni frontali, per un minimo di centosessanta ore, con obbligo di frequenza per l'80%, intervallati da tre verifiche a cadenza semestrale, di cui all'art. 8. Il mancato superamento di tali prove comporta, nel caso delle intermedie, la ripetizione

dell'ultimo ciclo semestrale, mentre per quanto concerne il test finale, oltre alla ripetizione del semestre, determina altresì il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica.

L'*iter* appena descritto non solo determina una un'ingiustificata ed inutile reiterazione di un metodo che rischia di allontanare ulteriormente l'aspirante avvocato dal traguardo rappresentato non tanto dal conseguimento del titolo professionale, diretta conseguenza del superamento di un "ennesimo" esame, ma dal raggiungimento di capacità e consapevolezza conseguibili solo attraverso l'esperienza diretta.

Com'è noto, infatti, l'art. 41, comma 1 della Legge Professionale definisce il tirocinio professionale come *«l'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche»*. È nostra opinione che tale obiettivo, al netto di ogni attività formativa, possa essere conseguito solo all'interno dello studio professionale.

Pertanto, chiediamo che i corsi di formazione di cui all'art. 43, comma 2 Legge Professionale acquisiscano un taglio prettamente pratico, sulla linea degli attuali corsi in preparazione alla prova scritta dell'Esame di Stato: in questo modo, accanto all'attività di studio, il praticante potrà perfezionare le capacità di ricerca giuridica e di redazione degli atti.

RIFORMA DELL'ESAME DI STATO

È inopinabile che l'attuale struttura della prova scritta dell'Esame di Stato sia del tutto anacronistica rispetto all'obiettivo che si prefigge: non solo, infatti, la redazione dei due pareri esula del tutto da qualsiasi attività professionale anche *latu sensu* intesa, anche di consulenza.

In secondo luogo, per come concepito, il parere richiede un serio approfondimento di carattere giurisprudenziale che difficilmente può essere raggiunto senza il supporto offerto dai codici commentati. Se ne deduce che una seria riforma delle modalità di svolgimento dell'Esame di abilitazione alla professione forense pare oggi viepiù essenziale, concentrando la prova scritta nella redazione di un unico atto, scritto con il supporto del computer in modo da rendere non solo la stesura più agevole, ma soprattutto la correzione più veloce e snella, tale da consentire persino, nella migliore delle ipotesi, l'organizzazione di più di una sessione all'anno.

Non del tutto inverosimile, poi, potrebbe risultare anche l'ausilio della Banca Dati che rappresenta, ad oggi, lo strumento in assoluto più utilizzato negli studi professionali, apprezzato soprattutto per la garanzia di aggiornamento quasi "in tempo reale" e per la rapidità di consultazione.

Tali considerazioni paiono necessarie non solo dal punto di vista dello "svecchiamento" del sistema, bensì anche alla luce anche di un'ulteriore considerazione di non poco conto: se, come previsto ai sensi del Parere del Consiglio di Stato n. 2333 del 12 ottobre 2019, dalla sessione 2020/2021 l'utilizzo dei codici

commentati sarà interdetto, in ragione anche della preparazione che i corsi di formazione obbligatori dovrebbero fornire, la posizione di coloro che non dovessero superare della prova scritta del corrente anno o l'orale del prossimo, saranno costretti ad affrontare l'esame privi sia dello strumento essenziale del codice commentato sia dei correttivi apportati dai corsi.

CONCLUSIONI

Viste tutte le considerazioni espresse, si richiede al presente Congresso Ordinario di sollecitare la Giunta Nazionale o ogni altro organo da essa delegato, affinché si prodighi nelle Sedi opportune in modo da ottenere le seguenti modifiche della Legge Professionale:

1. Abrogazione dell'art. 43, comma 2 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, come attuato dal Decreto ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, nella parte in cui all'art. 3 disciplina i *Contenuti del corso di formazione*, come un'impropria duplicazione teorica del percorso universitario, strutturato in approfondimenti frontali suddivisi per materia, riorganizzandolo secondo un taglio prettamente "pratico", sull'esempio dei Corsi speciali in preparazione all'esame di Stato, con approfondimenti calibrati sulla metodologia di stesura della prova scritta;
2. Abolizione dell'art. 6, comma 1 del Decreto ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, laddove prevede la corresponsione di una quota di iscrizione da parte del Praticante, in quanto palesemente iniquo alla luce dell'art. 41, comma 11 della Legge Professionale che statuisce la possibilità riconoscimento di un'indennità al Praticante «*decorso il primo semestre*» di Tirocinio Professionale;
3. Abrogazione dell'art. 46, comma 1 della Legge Professionale, nella parte in cui struttura la prova scritta dell'Esame di Stato in tre prove, prevedendo la redazione di due pareri in materia penale e civile oltre all'atto giuridico a scelta, pur prevedendo al comma 7 - come modificato dal Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 n. 48 - che «*le prove scritte si svolgono con il solo ausilio del testi di legge senza commenti e citazioni*».

Messina, 19 Ottobre 2019

La Consulta Praticanti della Sezione di Bergamo

Dott. Lorenzo Santaniello, Presidente

Dott.ssa Federica Oldani, Vicepresidente